



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di **Vigliano Biellese**

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

DETERMINAZIONE N. 409
Data di registrazione 03/10/2022

Oggetto:

RICORSI PROPOSTI DA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI PER GLI ANNI 2014-2015 DAL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE. RICORSO IN APPELLO – ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO. CIG Z2237FB49B.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La sottoscritta, dott.ssa Stefania Fabris, in qualità di titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il decreto sindacale n° 2 del 16.06.2022 di affidamento e proroga degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.L.gvo 18.08.2000 n° 267.

Vista la deliberazione C.C. n° 30 del 22.12.2021 ad oggetto "Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione 2022-2024 e schema di bilancio di previsione 2022-2024".

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2022 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06.03.2019 ad oggetto "Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)";

Richiamate le più recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica;

Vista la deliberazione n. 99 del 15.12.2021 ad oggetto: "Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente nei procedimenti contenziosi tributari relativi ai ricorsi – reclamo proposti ai sensi dell'art. 17bis d.lgs. 546/1992 da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord avverso gli avvisi di accertamento mu emessi per gli anni 2014-2015 dal comune di vigliano Biellese" con la quale la Giunta Comunale ha deliberato tra l'altro quanto segue:

DI AUTORIZZARE le costituzioni in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente, sia come parte attrice in appello o interveniente, fino agli eventuali ricorsi per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nei contenziosi tributari proposti ai sensi dell'art. 17bis D.Lgs. 546/1992 da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, C.F. e Partita I.V.A. 00120490032, con sede in Novara, Via Verdi n. 3/A, avverso gli avvisi di accertamento IMU nn. 21/154 e 21/155 emessi dal Comune di Vigliano Biellese per gli anni 2014 e 2015, in quanto tali provvedimenti appaiono legittimi e giuridicamente fondati;

DI DARE ATTO che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giuste deleghe da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24;

DI RIMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in vigore dal 20 maggio 2017, relativo alle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti);

CONSIDERATO che tale norma dispone che «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;

VISTO altresì l'art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dallo stesso D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

CONSIDERATO che tale norma dispone che «nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTA la delibera del 24 ottobre 2018, con cui l'Autorità Nazionale anticorruzione ha fornito le indicazioni per l'assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016, evidenziando che:

- possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, i servizi legali relativi a:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
2. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. i servizi legali in preparazione di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, a fronte della quale «si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria»;

CONSIDERATO che agli incarichi relativi ai «servizi legali esclusi» si applicano le regole dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e, dunque, l'affidamento – pur dovendo intervenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – può essere effettuato direttamente, con individuazione del professionista, senza che il principio del risparmio di spese debba essere considerato essenziale, a causa della delicatezza di tali incarichi;

Vista la determina n. 622/2021 ad oggetto: "Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente nei procedimenti contenziosi tributari relativi ai ricorsi – reclamo proposti ai sensi dell'art. 17bis d.lgs. 546/1992 da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord avverso gli avvisi di accertamento Imu emessi per gli anni 2014-2015 dal Comune di Vigliano Biellese. Impegno di spesa a favore dello Studio Legale Fogagnolo. CIG ZDF345CDD6.

Sentito lo Studio Legale Fogagnolo che ha difeso il Comune avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Biella e vista la necessità di predisporre il ricorso in appello parziale nei confronti della sentenza n. 12/01/2022 C.T.P. di Biella (IMU 2014) e di costituirsi nell'appello incidentale che verrà proposto da A.T.C. Piemonte Nord nei confronti della sentenza n. 12/01/2022 C.T.P. di Biella (IMU 2015), in pubblica udienza avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Torino.

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea (nostro prot. n. 16196 del 3.10.2022) specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, per l'assistenza in giudizio avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Torino che prevede quanto segue:

Valore della lite: € 83.994,00

Il valore delle controversie viene calcolato tenendo conto dell'importo complessivo degli avvisi di accertamento con le sanzioni intere, non essendo più possibile – in caso di impugnazione avanti alla Commissione Tributaria – la loro riduzione a fronte di adesione.

Fasi dell'attività:

- *studio della controversia e disamina della documentazione (fase di studio, basata sul valore medio di liquidazione di un ricorso di valore compreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, pari ad € 2.900,00, ridotto del 30 per cento, a fronte dell'incarico conferito nel primo grado di giudizio e del contratto di assistenza stipulato dal Vostro Comune con Pubblica S.r.l., che provvederà ad istruire la pratica ai fini della predisposizione degli atti di secondo grado da parte del nostro studio) - € 2.000,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.*
- *redazione ricorso in appello parziale in nome e per conto del Vostro Comune, scritturazione, fascicolazione, notifica e deposito + redazione memoria illustrativa in relazione al ricorso in appello incidentale che verrà notificato da parte di A.T.C. Piemonte Nord (fase introduttiva ed istruttoria, basate sul valore medio di liquidazione, pari ad € 3.305,00, ridotto del 30 per cento, a fronte dell'incarico conferito da parte del Vostro Comune nel primo grado di giudizio, pur a fronte della necessità di predisporre due distinti atti nell'ambito del giudizio di appello) - € 2.300,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.*
- *oltre alle spese vive sostenute (contributo unificato da € 120,00, spese di notifica e di deposito, pari ad € 50,00, quantificabili complessivamente in € 170,00)*
- *attività di rappresentanza del Comune avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Torino in pubblica udienza, per ogni udienza (fase decisoria, basata sul valore medio di liquidazione di un ricorso di valore compreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, pari ad € 3.105,00, ridotto del 30 per cento, per quanto comprensivo delle spese di trasferta) - € 2.200,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.*

La spesa totale per il Vostro Comune ammonterà quindi ad € 6.500,00 + C.P.A. 4% (€ 260,00) + I.V.A. 22% (€ 1.487,20), per complessivi € 8.247,20, oltre ad € 170,00 a titolo di contributo unificato e spese vive, per un totale lordo di € 8.417,20, comprensivo di tutti gli onorari e delle anticipazioni.

RITENUTO tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte ai punti precedenti possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dagli artt. 32-36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTA la determina n. 681/2020 relativa all'affidamento dei servizi di assistenza in materia tributaria anni 2021-2023 alla ditta Pubblica s.r.l. di ivrea (to) – C.f. 11101950019. CIG Z092FECC1D.

Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip ed al Mepa in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di rappresentanza e difesa in giudizio.

Ritenuto per quanto sopra di affidare direttamente l'incarico allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMRZ67P24C139L per la difesa in giudizio del Comune di Vigliano Biellese come sopra indicato.

Ritenuto per quanto sopra di impegnare a favore dello Studio Fogagnolo la somma totale di euro 8.417,30 euro.

VISTO che sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- C.I.G. corrispondente al n. Z2237FB49B
- DURC regolare e valido fino al 18.01.2023

Evidenziato che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2009, n. 102.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000.

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Di affidare, per quanto sopra esposto, direttamente l'incarico allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMRZ67P24C139L (codice 66054), per la difesa in giudizio del Comune di Vigliano Biellese contro A.T.C. Piemonte avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Torino come indicato in premessa.

Di dare atto che le prescrizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si intendono soddisfatte con l'adozione del presente atto e il contratto avrà la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è la seguente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs.50/2016, applicando il prezzo più basso.

Di impegnare la somma totale di € 8.417,20 sul bilancio 2022 sul capitolo 01041.03.0070 – "Spese per la riscossione dei tributi comunali" dando atto dell'esigibilità della spesa nell'anno 2022.

Di dare atto del rispetto delle vigenti normative in materia di acquisti centralizzati, di cui all'art. 7 della legge 6 luglio 2012, n. 94 (Spending review).

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Di incaricare l'ufficio ragioneria di dare attuazione a tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il presente provvedimento:

- verrà pubblicato sull'Albo Pretorio informatico di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;
- riguardando la concessione di vantaggi economici di cui all'art. 26 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, verrà pubblicato anche nell'apposita sezione del sito internet comunale;

Inoltre, ai sensi dell'art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102, si attesta la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

03/10/2022

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
FABRIS STEFANIA / INFOCERT SPA

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

DETERMINAZIONE N. 409

Data di registrazione 03/10/2022

Oggetto:

RICORSI PROPOSTI DA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI PER GLI ANNI 2014-2015 DAL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE. RICORSO IN APPELLO – ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO. CIG Z2237FB49B.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2022	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	01041.03.0070	48519	8.417,20

Osservazioni:

03/10/2022

Il titolare della P.O. del settore finanziario
FABRIS STEFANIA / INFOCERT SPA

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa